

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2096

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, FRASSON, ORSENIGO,
MATULLI, CILIBERTI, D'ANGELO**

Presentata il 19 dicembre 1987

Modifiche al sistema per la elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario, dei consigli provinciali e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel riproporre la proposta di legge presentata unitamente ad altri 64 colleghi democristiani, il 14 novembre 1981 con il numero 2969, e ripresentata anche nella IX legislatura con il numero 364, non possiamo che amaramente constatare l'esattezza delle previsioni ed il ritardo ormai congenito delle forze politiche nel porre rimedi tempestivi ai fenomeni di frammentazione e di ingovernabilità del sistema.

Il disgelo ideologico, a lungo auspicato per avviarci ad essere una democrazia compiuta di stampo occidentale, capace di espellere i suoi veleni in forza della fisiologia del ricambio, è venuto a determinarsi congiuntamente ad una gravissima crisi economica, che ha segmentato di corporazioni e di localismi di ogni ge-

nere il tessuto sociale, nel tentativo di conservare situazioni di privilegio o di rettificare condizioni di sfavore, di allontanare comunque da sé l'amaro calice dei sacrifici da compiere, in proporzione alle proprie risorse, per uscire dalla crisi.

Per chi considera elemento centrale e caratterizzante della vigente Costituzione il Parlamento, da cui promanano, e il Capo dello Stato e l'esecutivo, non c'è altra strada che rassodare le fondamenta della Repubblica, il Parlamento, non solo nei suoi poteri di rappresentanza ma anche di sintesi degli interessi della Nazione e perciò di decisione e di controllo, mettendolo al riparo dagli straripamenti conseguenti al disgelo ideologico e alla frana dei blocchi di interessi conseguenti alla crisi economica.

La proposta di legge iniziale per il ritardo che registra nell'affrontare la mina vagante della frammentazione corporativa e localistica, avrebbe meritato una revisione nel senso di innalzare gli alvei istituzionali, portando il *quorum* al 5 per cento, così come è previsto nella Germania Federale o comunque consentendo che scattino i benefici dell'apparentamento a livello comunale, provinciale e regionale, solo tra quei gruppi, ciascuno dei quali abbia superato il *quorum* del 4 per cento, garantendo la compresenza di forze omogenee che dovessero presentarsi insieme, con la riduzione delle preferenze ad un massimo di due.

Per sottolineare l'urgenza del problema riproponiamo la stessa relazione e lo stesso testo a suo tempo predisposto e presentato. Essi costituiscono una delle possibili basi di confronto tra le forze politiche che hanno a cuore le sorti dell'attuale Carta costituzionale nel suo elemento centrale e portante, il Parlamento, espressivo di una volontà popolare a cui sia restituito un reale potere di scelta e non di delega in bianco come oggi accade, con i conseguenti fenomeni di disaffezione e di protesta (astensionismo, voto bianco e nullo).

Il passaggio dalla dittatura alla democrazia richiese che fosse riflesso nel Parlamento e nelle assemblee locali lo specchio quanto più fedele delle tendenze politiche per timore che le garanzie di opinione e di tutela degli elettori, e in generale del popolo italiano, fossero sminuite in forzature non consone al prorompere di una giovanissima Repubblica. Non a caso proposte di razionalizzazione del sistema rappresentativo non furono pienamente intese e trovarono dure e non sempre immotivate resistenze, se collocate nel periodo storico nel quale le proposte di razionalizzazione furono fatte. Ma la piena attuazione della Costituzione formale, la possibilità di espressione e di interpretazione fedele della volontà popolare attraverso lo sviluppo dei movimenti, dei mezzi di comunicazione, dei livelli decisionali forniscono alla Repubblica italiana ed ai cittadini italiani degli anni

'80 strumenti impensabili alla fine degli anni '40 e negli anni successivi. La società che può e sa esprimersi liberamente ed essere riflessa nella sua pienezza rischia oggi piuttosto di avvitarsi su se stessa per scarsa governabilità. La democrazia, se vuol vivere, deve non solo rappresentare, ma anche governare ed essere reale punto di partecipazione per grandi linee di tendenza, che dalla maggioranza e dalla opposizione formino la volontà complessiva della Nazione.

Per questo la legge che abbiamo l'onore di proporre, pur non disconoscendo le diverse linee politiche presenti nel popolo italiano, favorisce, avendo come obiettivo una democrazia matura, l'apparentamento tra forze omogenee ed il superamento quindi di ogni clausola ad *excludendum*.

Una democrazia che aspira a diventare matura è in grado di compiere un salto di qualità. Entro limiti che non ledano un reale pluralismo, deve puntare verso aggregati che siano in grado di sostenere nel Parlamento e fuori del Parlamento, in tutte le sedi istituzionali, gli ardui compiti di sintesi e di guida di una complessa società nazionale.

Promuovere il processo di aggregazione tra forze omogenee per meglio arginare la frammentazione in atto ed i ricatti corporativi costituisce perciò la ragione ispiratrice della presente proposta. D'altro canto, la maggior parte delle democrazie occidentali in modo diretto o indiretto, in misura comunque rilevante, favorisce l'enuclearsi di opzioni alternative, funzionali a quel regime dell'alternanza delle forze al governo del Paese, che è proprio delle democrazie mature e che ha consentito, proprio grazie alla fisiologia dell'avvicendamento, il riassorbimento delle estreme. L'enuclearsi in gran parte dell'Europa occidentale di quattro aree di maggiore omogeneità politica quali sono quella democristiana, la repubblicana-liberaldemocratica, la socialista e la comunista, ha suggerito, in aderenza alla dislocazione e consistenza delle forze in gioco nel nostro Paese, di individuare il *quorum* da raggiungere per par-

tecipare al riparto delle rappresentanze, nella misura del 4 per cento. Il *quorum* individuato è tale da consentire, in forza del collegamento previsto dalla presente legge, all'area di minore consistenza numerica, quella repubblicana-liberale, di superare agevolmente lo sbarramento.

Qualunque modifica al sistema elettorale vigente che non voglia essere imposta con la forza del numero, deve consentire una utilità differita, essendo impensabile che contemporaneamente possa essere gradita ad un largo arco di forze, come quello costituzionale a cui si fa riferimento nel nostro caso.

Se in un primo momento, infatti, i due partiti maggiori sono in una certa misura penalizzati in favore dei partiti minori tra loro collegati, il prevedibile riassorbimento delle posizioni estreme consente di scoraggiare ulteriori processi di frammentazione delle forze politiche ed evita di rimettere in gioco le estreme in modo determinante nell'auspicata prospettiva dell'enuclearsi di due opzioni democratiche garantite da offrire alla scelta dell'elettorato, uscendo così dai sistemi bloccati presenti e futuri finora ipotizzati.

La linea ispiratrice della presente proposta di legge è di favorire nel confronto

sul tema della riforma costituzionale e istituzionale, un asse culturale che faccia dell'alternativa democratica, propria di una democrazia matura, sottratta ad ogni disegno egemonico, la cartina di tornasole della qualità delle scelte che sono sul tappeto.

D'altra parte se si eccettua l'introduzione del *quorum*, il rispetto della proporzionale è più puntuale di quanto non avvenga oggi, poiché il collegamento consente ai partiti minori la possibilità di pervenire al quoziente richiesto in sede circoscrizionale e non sulla base dei resti in sede nazionale notoriamente più costosi.

La proposta si può riassumere in tre punti:

- 1) a tutti i livelli, da quello comunale (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) a quello parlamentare, è introdotto un *quorum* del 4 per cento dei voti validi;
- 2) è consentito, anche al fine del superamento del *quorum*, il collegamento tra due o più liste;
- 3) il riparto tra liste collegate avviene in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI
RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DELLA CA-
MERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
MARZO 1957, N. 361.

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

« L'assegnazione dei seggi è effettuata tra le liste concorrenti che abbiano raggiunto anche mediante collegamenti, il *quorum* del 4 per cento del totale nazionale dei voti validi, in ragione proporzionale, mediante riporto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

La elezione nel collegio uninominale della Valle d'Aosta ha luogo a norma delle disposizioni contenute nel titolo VI del presente testo unico ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 24-*bis*. — 1. I partiti o gruppi politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate.

2. Il collegamento è ammesso unicamente tra partiti o gruppi politici che abbiano avuto ammesse liste con eguale

contrassegno in almeno cinque circoscrizioni.

3. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e la candidatura della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni.

4. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. Esse devono essere effettuate con atto del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico, autenticato da notaio, e depositato, entro le ore 16 del ventesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'articolo 12.

5. L'ufficio centrale nazionale accerta, a norma dei commi precedenti, la regolarità delle dichiarazioni e provvede, entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.

6. Ai fini delle operazioni di cui al comma 5, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano all'ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno ».

ART. 3.

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2 dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) comunica la cifra elettorale di ciascuna lista all'ufficio centrale nazionale, rimettendo un estratto del verbale,

in plico sigillato a mezzo di corriere speciale;

c) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2 dell'articolo 76;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista ».

2. Dopo l'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 77-bis. — 1. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste collegate a norma dell'articolo 24-bis sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali liste o gruppi di liste collegate abbiano ottenuto una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4 per cento del totale dei voti validi.

2. L'ufficio centrale nazionale comunica telegraficamente agli uffici centrali circoscrizionali le liste ed i gruppi di liste che hanno ottenuto almeno il 4 per cento del totale dei voti validi e conferma la comunicazione telegrafica, inviando un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale ed in plico sigillato ».

3. Dopo l'articolo 77-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 77-ter. — 1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77-bis:

a) procede, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, al riparto dei seggi tra le liste che, singolarmente o in collegamento con altre, hanno raggiunto il

quorum del 4 per cento di cui all'articolo 77-bis. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le predette liste, collegate e non collegate, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, in base al quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

b) stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) somma i voti residui delle liste appartenenti a ciascun gruppo di liste collegate e stabilisce così la somma dei voti residui del gruppo;

d) nel caso siano rimasti seggi da attribuire, attribuisce ad ogni gruppo di liste collegate tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale ottenuto con le modalità di cui alla lettera a) risulti contenuto nella somma di cui alla lettera c).

2. Se in base al quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste ed ai vari gruppi di liste collegate superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni di cui al comma 1 si ripetono con un quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore di cui alla lettera a).

3. I seggi che rimangono non assegnati a liste o gruppi di liste sono attribuiti al collegio unico nazionale. A tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seguenti dati:

a) il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione;

c) per ciascuna lista, collegata e non collegata, il numero dei candidati in essa compresi, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui di cui alla lettera b) del comma 1;

d) per ciascun gruppo di liste collegate, il numero dei seggi attribuiti, i voti residui risultanti dalle operazioni di cui alla lettera d) del comma 1 e, nel caso che dette operazioni non abbiano avuto luogo per difetto di seggi da attribuire, la somma dei voti residui di gruppo di cui alla lettera c).

4. L'estratto del verbale di cui al comma 3 viene trasmesso all'ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale ».

ART. 4.

1. L'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera d) dell'articolo 77, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate ».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel verbale deve specificarsi: il numero dei seggi non potuti attribuire ad

alcuna lista o gruppo di liste collegate per insufficienza di quoziente, o di candidati; il numero dei voti residui di ciascuna lista o gruppo di liste collegate; l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e la denominazione del relativo partito o gruppo politico organizzato.

Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità della lettera *d)* dell'articolo 77 ».

ART. 5.

1. L'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste ed i gruppi di liste.

2. A tal fine, l'ufficio centrale nazionale:

a) procede alla somma dei seggi non attribuiti; per ogni lista non collegata ammessa al riparto calcola la somma dei voti residui; per ogni gruppo di liste collegate ammesso al riparto, calcola la somma dei voti residui che è data dalla somma dei voti residui risultanti dalle operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 77-ter per le circoscrizioni nelle quali si è proceduto alle predette operazioni o dalla somma dei voti residui di cui alla lettera *c)* del comma 1 dello stesso articolo, relativamente alle circoscrizioni nelle quali, per difetto di seggi, non si è proceduto alle operazioni di cui alla lettera *d)* sopra citata;

b) divide la somma dei voti residui di tutte le liste o gruppi di liste ammessi per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il

risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale;

c) divide poi la somma dei voti residui di ogni lista o gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati alle liste o gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o gruppi di liste che abbiano maggiori voti residui: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste o gruppi di liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

3. I seggi spettanti a ciascuna lista non facente parte di gruppi, vengono attribuiti alla stessa lista nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei rispettivi voti residui e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

4. Qualora ad una delle predette liste fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della stessa lista fossero stati già proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione, proseguendo nella graduatoria anzidetta.

5. L'ufficio centrale nazionale procede, quindi, separatamente per ogni gruppo di liste collegate, al riparto dei seggi tra le liste facenti parte del gruppo stesso. A tal fine somma i seggi ottenuti dal gruppo in tutte le circoscrizioni in base al disposto del comma 1, lettera d) dell'articolo 77-ter e quelli ottenuti dallo stesso gruppo in base al presente articolo. Divide il totale dei voti residui di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 77-ter delle liste facenti parte del gruppo, per il numero dei seggi assegnati al gruppo ed ottiene così il quoziente elettorale del gruppo: nell'effe-

tuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, alle liste del gruppo tanti seggi quante volte il quoziente elettorale del gruppo risulta contenuto nella cifra dei voti residui di ogni lista.

6. I seggi che restassero ancora da assegnare sono attribuiti alle liste aventi lo stesso contrassegno per le quali la divisione di cui al comma 5 ha dato i più alti resti.

7. I seggi così ottenuti dalle liste aventi eguale contrassegno sono assegnati alle liste stesse nelle circoscrizioni nelle quali il gruppo di appartenenza ha ottenuto seggi, in applicazione del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 77-ter, e nelle quali la lista avente quel contrassegno ha ottenuto il più alto numero dei voti residui rispetto alle altre liste del gruppo.

8. Le operazioni di cui al comma 7 sono effettuate seguendo la graduatoria decrescente delle circoscrizioni ordinate secondo la rispettiva popolazione e, per le liste facenti parte del gruppo, seguendo la graduatoria decrescente del totale dei rispettivi voti residui, fino alla concorrenza dei seggi ad esse assegnati, a norma dei commi 5 e 6.

9. I seggi che dopo le operazioni di cui ai precedenti commi spettano ancora alle liste, vengono attribuiti alle liste stesse, nelle singole circoscrizioni nelle quali le liste non hanno ottenuto seggi, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 77-ter, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei rispettivi voti residui e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Qualora, in applicazione delle norme dei commi 7 e 9 ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della stessa lista fossero stati già proclamati eletti, l'ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione, proseguendo rispettivamente nella graduatoria di cui ai commi 8 e 9.

11. Qualora ad una circoscrizione, a seguito delle operazioni effettuate ai sensi

dei commi precedenti, venga assegnato un seggio in più di quelli spettanti a norma dell'articolo 3, il seggio assegnato alla lista che nella circoscrizione ha il rapporto più basso tra i voti residui di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 77-ter ed il quoziente circoscrizionale, viene attribuito alla stessa lista nella circoscrizione che ha avuto attribuito un numero di seggi inferiore a quello spettante e nella quale la lista ha il più alto rapporto residui-quotiente circoscrizionale.

12. Se i seggi assegnati in più sono due o più, lo slittamento di cui al comma 11 si effettua iniziando dalla lista che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui-quotiente circoscrizionale più basso.

13. Se ad avere assegnato un numero di seggi superiore a quello spettante sono due o più circoscrizioni, l'operazione di cui ai commi precedenti si effettua seguendo la graduatoria decrescente delle circoscrizioni ordinate secondo la rispettiva popolazione ».

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, CONCERNENTE NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, NONCHÉ ALLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136.

ART. 6.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono aggiunti i seguenti commi:

« I gruppi di candidati aventi diverso contrassegno possono collegarsi ai soli effetti del raggiungimento del *quorum* di cui al comma 1 dell'articolo 19.

Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. Esse devono essere effettuate da uno dei delegati di cui

al sesto comma per le candidature sottoscritte da elettori; per le candidature esonerate dalla sottoscrizione di elettori, devono essere effettuate nelle forme e dalle persone indicate alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240.

Le dichiarazioni di collegamento devono essere presentate alla segreteria dell'ufficio elettorale regionale entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature ».

ART. 7.

1. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati, di candidature o di collegamenti, i delegati di cui al quarto comma possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 8.

Il n. 4 del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« 4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) alla stampa del manifesto recante il nome dei candidati, il relativo contrassegno e numero d'ordine e l'indicazione dei collegamenti, nonché all'invio

del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio, ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni ».

ART. 9.

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, è sostituito dal seguente.

« ART. 19. — 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte di appello od il tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati non collegato; detta cifra è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo, compresi quelli ottenuti dai candidati dei collegi per i quali è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17;

b) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati collegati a norma del penultimo comma dell'articolo 9; detta cifra è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati dei gruppi collegati, compresi quelli ottenuti dai candidati dei collegi per i quali è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17;

c) esclude dal riparto dei seggi i gruppi che da soli o in collegamento con altro gruppo, non hanno ottenuto una cifra elettorale pari almeno al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione;

d) determina la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati non collegato e dei gruppi dei candidati collegati ammessi al riparto. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati non collegato e dei gruppi di candidati collegati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso o dei gruppi collegati, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17;

e) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ogni gruppo collegato o non collegato ammesso al riparto.

2. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto del numero complessivo dei votanti nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

3. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi non collegati ed ai gruppi collegati in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

4. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

5. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

6. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo non collegato ed ai gruppi, i candidati del gruppo non collegato o dei gruppi collegati, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il

più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

7. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione, a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età ».

CAPO III

MODIFICHE ALLE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI.

ART. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, norme per l'elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale tra le liste concorrenti che abbiano raggiunto, anche mediante collegamenti, il *quorum* del 4 per cento del totale regionale dei voti validi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — 1. I partiti o gruppi politici concorrenti alle elezioni possono

effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate.

2. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. Esse devono essere effettuate da uno dei delegati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 per le liste sottoscritte da elettori; per le liste esonerate dalle sottoscrizioni di elettori, dalle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

3. Le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura e devono essere depositate, entro le ore 16 del ventiquattresimo giorno precedente quello della votazione, presso l'ufficio centrale regionale.

4. L'ufficio centrale regionale entro le successive 24 ore o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso a norma del quinto comma dell'articolo 10, entro il termine per la decisione, accerta, a norma dei commi precedenti, la regolarità delle dichiarazioni e ne dà immediata comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.

5. Nel manifesto di cui al n. 4 dell'articolo 11 sono indicati i collegamenti ammessi ».

ART. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Compite le operazioni di cui al primo e secondo comma, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista che è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2 del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) comunica la cifra elettorale di ciascuna lista all'ufficio centrale regionale, rimettendo un estratto del verbale, in plico sigillato, a mezzo di corriere spe-

ciale. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste collegate a norma dell'articolo 11-bis, sulla base, delle cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali liste o gruppi di liste collegate abbiano ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento del totale dei voti validi. L'ufficio centrale regionale comunica telegraficamente agli uffici centrali circoscrizionali le liste ed i gruppi di liste che hanno ottenuto almeno il 4 per cento del totale dei voti validi e conferma la comunicazione telegrafica, inviando un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale ed in plico sigillato. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al secondo comma:

1) procede, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, al riparto dei seggi tra le liste non collegate ed i gruppi di liste collegate che hanno raggiunto il *quorum* del 4 per cento di cui al secondo comma. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le predette liste, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista non collegata e ad ogni gruppo di liste collegate tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Se, in base al quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista non collegata e di ogni gruppo di liste collegate e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di

candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste non collegate e dei gruppi di liste collegate che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista non collegata e per ciascun gruppo di liste collegate, il numero dei candidati in essi compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

d) procede, quindi, al riparto dei seggi attribuiti ad ogni gruppo di liste collegate tra le singole liste; a tal fine divide la cifra elettorale del gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso più uno; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il predetto quoziente risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, in base al quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati a gruppo, le operazioni si ripetono con un quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista ».

ART. 13.

1. I commi dall'ottavo al sedicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. — 1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista non collegata e per ciascun gruppo di liste collegate, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste non collegate aventi lo stesso contrassegno e per tutte le liste facenti parte di un gruppo di liste collegate;

c) procede all'assegnazione dei seggi indicati alla lettera a) ai gruppi di liste aventi lo stesso contrassegno ed ai gruppi di liste collegate. A tal fine divide la somma dei voti residuati determinato a norma della precedente lettera b) per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

2. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno e di ogni gruppo di liste collegate, per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare rispettivamente a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

3. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste non collegate o a ciascun gruppo di liste collegate vengono attribuiti alle

rispettive liste od ai rispettivi gruppi nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista non collegata o di ciascun gruppo di liste collegate e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

4. Qualora ad una circoscrizione, a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti, venga assegnato un seggio in più di quelli spettanti, il seggio assegnato alla lista o alle liste collegate che nella circoscrizione hanno il rapporto voti residui quoziente circoscrizionale più basso viene attribuito alla stessa lista o alle liste collegate dello stesso gruppo, in altra circoscrizione seguendo la graduatoria di cui al comma 3, sino ad arrivare alla circoscrizione alla quale è stato attribuito un numero di seggi inferiore a quello spettante.

5. Se i seggi assegnati in più sono due o più, lo slittamento di cui al comma 4 si effettua iniziando dalla lista o dal gruppo di liste collegate che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui quoziente circoscrizionale più basso.

6. Se ad avere assegnato un numero di seggi superiore a quello spettante sono due o più circoscrizioni, l'operazione di cui ai commi precedenti si effettua seguendo la graduatoria decrescente delle circoscrizioni ordinate secondo la rispettiva popolazione.

7. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista non collegata o ad un gruppo di liste collegate i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista o al gruppo di un'altra circoscrizione, proseguendo nella graduatoria di cui al comma 3.

8. L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste non collegate e i gruppi di liste collegate della circoscrizione ai quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

9. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

10. Per ogni lista non collegata alla quale l'ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

11. Qualora l'ufficio centrale regionale abbia attribuito il seggio ad un gruppo di liste collegate, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, nell'ambito della lista facente parte del gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, il candidato che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. I gruppi di candidati aventi diverso contrassegno possono collegarsi agli effetti di cui all'articolo 23.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. Esse devono essere effettuate da uno dei delegati di cui, al quarto comma dell'articolo 14 per le liste sottoscritte da elettori; per le liste esonerate dalle sottoscrizioni di elettori, devono essere effettuate dalle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

3. Le dichiarazioni di collegamento, autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, devono essere presentate alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale entro gli stessi termini della presentazione delle candidature.

4. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame dei collegamenti e si pronuncia sulla loro ammissibilità contestualmente all'esame ed alla pronuncia di ammissibilità delle candidature.

5. Dei collegamenti ammessi è fatta menzione nel manifesto di cui al n. 1 dell'articolo 17 ».

ART. 15.

1. L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951 n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. L'Ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati collegato e non collegato; la cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia;

b) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati collegato che è data dalla somma delle cifre elettorali dei singoli gruppi di candidati collegati;

c) esclude dal riparto dei seggi i gruppi che da soli o in collegamento con altro gruppo non hanno ottenuto una cifra elettorale pari almeno al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella provincia;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo ammesso al riparto; la cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai

fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale portata dal candidato.

2. L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati ammessi al riparto per il numero dei consiglieri da eleggere « più due » ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati ovvero ai gruppi di candidati collegati ammessi al riparto tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo non collegato o dei gruppi di candidati collegati.

3. Se, con il quoziente calcolato come indicato al comma 2, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

4. I seggi eventualmente restanti vengono successivamente attribuiti ai gruppi di candidati ovvero ai gruppi di candidati collegati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

5. Se ad un gruppo collegato o non collegato spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato di due. Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi collegati e non collegati con le modalità previste dai commi precedenti.

6. Si procede, infine, al riparto dei seggi attribuiti ai gruppi di candidati col-

legati tra i singoli gruppi; a tal fine si divide la somma delle cifre elettorali dei gruppi di candidati collegati per il numero dei seggi assegnati ai gruppi stessi più due; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

7. Si attribuiscono quindi ad ogni gruppo collegato tanti seggi quante volte il predetto quoziente risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

8. Se, in base al quoziente calcolato come indicato al comma 7, il numero dei seggi da attribuire ai vari gruppi superi quello dei seggi assegnati ai gruppi collegati, le operazioni si ripetono con un quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

9. L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizie alla segreteria dell'amministrazione provinciale, nonché alla prefettura perché, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati ».

ART. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 663, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, tra liste che abbiano raggiunto, anche mediante collegamenti, il *quorum* del 4 per cento del totale dei voti validi ».

ART. 17.

1. Il n. 3), del primo comma dell'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati e gli eventuali collegamenti tra le liste; una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 37; ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

« ART. 32-*bis*. — 1. È ammesso il collegamento delle liste aventi diverso contrassegno agli effetti di cui all'articolo 72.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. Esse devono essere effettuate da uno dei delegati di cui al n. 4) dell'articolo 32 per le liste sottoscritte da elettori; per le liste esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori, devono essere effettuate dalle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

3. Le dichiarazioni di collegamento, autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, devono essere presentate alla segreteria del comune entro gli stessi termini della presentazione delle liste ».

ART. 19.

1. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 maggio

1960, n. 570, è aggiunta la seguente lettera:

« f) ricusa le dichiarazioni di collegamento non reciproche o irregolari ».

ART. 20.

1. L'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — 1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

2. Indi determina la cifra elettorale di ciascun lista, la cifra elettorale di ciascun gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

3. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

4. La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

6. Esclude dal riparto dei seggi le liste e i gruppi di liste che non hanno ottenuto una cifra elettorale pari almeno al 4 per cento del totale dei voti validi.

7. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista non collegata ed a ciascun gruppo di liste ammessi al riparto, si divide la rispettiva cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista non collegata e ciascun gruppo di liste ammesso al riparto avranno tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di

quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista non collegata o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Se ad una lista non collegata o ad un gruppo di liste spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista nell'ambito del gruppo di liste al quale appartiene, si applicano i criteri di cui al comma 7.

10. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ».